



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 24 – 01 DICEMBRE 2023

Udienza del 22 Novembre 2023

18.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD STARVOLLEY CITTA' DI CASTELLO in persona del Presidente p.t.

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente estensore

Con atto di deferimento del 10 ottobre 2023 relativo al procedimento n. 9/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

ASD STARVOLLEY Città di Castello in persona del legale rappresentante p.t. :

“a) per aver il Sodalizio non più ritualmente convocato per le assemblee societarie la tesserata Ranieri Raffaella, socia fondatrice e componente del consiglio direttivo, a far tempo dal 2020;

b) per aver il Sodalizio disposto sulle dimissioni della detta tesserata sulla base di lettera di dimissioni disconosciuta dalla stessa come apocrifa;

c) per aver il Sodalizio prodotto verbali di assemblee in cui risultava presente la detta Ranieri Raffaella, e segnatamente quello del 30.6.2020 e per aver utilizzato tale verbale asseritamente impugnato per falso materiale ed ideologico dalla stessa Ranieri Raffaella per attività federali FIPAV e per comunicazioni ad enti pubblici e all'amministrazione finanziaria (Federazione Pallavolo, Coni, Comune di Città di Castello e Agenzia delle Entrate) circa l'avvicendamento del legale rappresentante

In violazione delle seguenti norme statutarie e regolamentari della FIPAV:

Statuto FIPAV Art. 9 commi 2 e 3:

2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, dal Consiglio Federale della FIPAV e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta



Nazionale del CONI o, per delega di essa, del Consiglio Federale della FIPAV. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.

3. Gli statuti delle società e associazioni sportive che costituiscono la FIPAV devono essere redatti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV ed essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità.

Statuto FIPAV Art. 12 commi 1 e 2:

1. I soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dagli statuti degli associati.

2. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le società e le associazioni sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1 e 2

1) I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2) I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Reg. Giur. Vigente, art. 74

1. Fermo quanto stabilito all'art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei



principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.

2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

3. Tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale che si rendono colpevoli della violazione dei richiamati doveri sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Reg. Giur. Vigente art 76:

Comma 1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Comma 2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.

Comma 5. Le Società sono responsabili: a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee; b) dei comportamenti dei propri soci. È ammessa la prova contraria circa il fatto che la Società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

Con l'aggravante ex art 102 lettere A e J Reg. Giurisd.

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.”

Il Tribunale Federale con provvedimento del 20 ottobre 2023 deliberava di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti del sodalizio incolpato in persona del suo presidente e legale rappresentante e disponeva la sua convocazione per l'udienza del 22/11/2023 in videoconferenza

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura l'avv. Umberto Pantanella, il presidente del sodalizio assistito dal suo difensore avv. Anna Maria Giangiacomo.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e dopo aver precisato che al momento del deferimento non aveva ricevuto alcuna difesa da parte del sodalizio, aveva ritenuto provata la responsabilità disciplinare della ASD Starvolley Città di Castello sulla base dell'esposto e della documentazione ad esso allegata, e chiedeva, quindi, applicarsi a carico di quest'ultimo la sanzione pecuniaria di € 500,00 e quella della



sospensione da ogni attività federale per mesi due a carico del suo presidente; la difesa del sodalizio incolpato nel riportarsi alla propria memoria difensiva ed alla copiosa documentazione allegata chiedeva dichiararsi il non luogo a procedere nei confronti della ASD Starvolley

IL TRIBUNALE FEDERALE

In via preliminare comunicava al rappresentante della Procura Federale e al sodalizio incolpato di aver respinto l'istanza di intervento nel presente procedimento presentata dalla sig.ra Raffaella Ranieri ai sensi degli artt. 39 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV e 34 del Codice della Giustizia del CONI, per la mancata alligazione e dimostrazione di essere portatrice di un interesse personale che avesse potuto giustificare il richiesto intervento, considerata la natura disciplinare dell'instaurando procedimento che in nessun caso avrebbe potuto accertare e dichiarare un qualsiasi diritto in favore della predetta sig.ra Ranieri.

Dopo avere, quindi, esaminato la copiosa la documentazione prodotta dalla Procura e dalla difesa del sodalizio

OSSERVA

La vicenda posta all'esame del Tribunale trae origine da un esposto inviato in data 26 luglio 2023 dalla sig.ra Raffaella Ranieri, alla Procura Generale dello Sport, alla Procura Federale ed al Garante del Codice di comportamento sportivo, al quale sono stati allegati:

1) la lettera 31/8/21 inviata dal difensore della Ranieri alla Procura Generale dello Sport, alla Procura federale FIPAV ed alla FIPAV con la quale sono descritti i fatti da cui discenderebbe la fondatezza dell'esposto; 2) il verbale di ricezione della denuncia querela presentata dall'avv. Rosini contro ignoti, per conto della sig.ra Ranieri con i relativi allegati (atto costitutivo della ASD, lettera racc. 4/8/2021 inviata alla ASD Starvolley, la e-mail del sig. Boschi Daniele, per conto del Sodalizio, all'avv. Rosini con relativa risposta del 25/8/2021, il Ricorso ex art. 23 terzo comma c.c. e 696 c.p.c. presentato dalla Ranieri innanzi al Tribunale di Perugia con R.G. 4302/2021, istanza di proroga del termine per la notifica del detto ricorso, la memoria integrativa al suddetto ricorso del 7/12/2021, il verbale dell'udienza del 9/3/2022 e quello dell'udienza del 9/6/2022, la corrispondenza tra la sig.ra Ranieri ed il sig. Mariotti, estratto del Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche presso il CONI); 3) il certificato del Tribunale penale di Perugia da cui risulta l'iscrizione della sig.ra Ranieri in qualità di persona offesa.



Nel predetto esposto, sostanzialmente la sig.ra Ranieri, precisando di essere socia fondatrice e segretaria della ASD Starvolley, affermava di essere stata estromessa insieme al Presidente Gabriele Mariotti e all'altro socio Caldei Nicola, dalla predetta associazione in virtù di una lettera di dimissioni del 30/6/2020 di cui disconosceva la firma e del verbale di assemblea della ASD in pari data con cui si ammetteva l'ingresso dei nuovi soci, si accettavano le dimissioni dei tre soci sopra indicati e si deliberavano le nuove cariche sociali; anche del suddetto verbale assembleare disconosceva la sottoscrizione aggiungendo di non essere mai intervenuta alla predetta assemblea.

Sulla base della predetta documentazione, la Procura Federale il 25/9/2023 comunicava alla ASD Starvolley Città di Castello la Conclusione delle indagini e successivamente, nel silenzio del sodalizio incolpato, procedeva con l'invio dell'atto di deferimento del 10/10/2023 sopra riportato ed il Tribunale con atto del 20/10/2023 inviava l'atto di convocazione alla ASD per l'udienza del 22/11/2023.

Soltanto 31/10/2023 il sodalizio per il tramite dell'avv. Anna Maria Giangiacomo inviava al Tribunale un'istanza per l'estrazione di documenti dal fascicolo e successivamente, trasmetteva al Tribunale la sua memoria difensiva del 16/11/2023 cui erano allegati: 1) il verbale dell'assemblea del sodalizio del 23/9/2008 (con le dimissioni dei soci Gandolfi e Fiorucci); 2) la domanda di arbitrato del 22/8/2022; 3) la proposta di nomina del terzo arbitro da parte della ASD del 6/2/2023; 4) La richiesta di archiviazione da parte del PM dott. Mattei al Giudice per Indagini Preliminari della denuncia querela proposta dalla sig.ra Ranieri, depositata in data 19/9/2023; 5) Ordinanza del dott. Contini Giudice del Tribunale di Perugia nel procedimento 4302/2021 con la quale respingeva il primo ricorso ex art. 23 c.c. nonché ex art. 696 c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite; 6) fascicolo telematico relativo al procedimento 5151/2022 instaurato dalla sig.ra Ranieri e dal sig. Mariotti ex art. 23 c.c.; 7) ordinanza collegiale di rigetto del Tribunale civile di Perugia sul reclamo proposto dai citati ricorrenti avverso il decreto con il quale il dott. Di Maria del Tribunale di Perugia aveva respinto il secondo ricorso ex art. 23 c.c. in esito al procedimento 5152/2022.

Con la propria memoria difensiva la ASD Starvolley contestava tutto quanto dedotto dalla esponente rappresentando, in particolare come sarebbe stato del tutto impossibile che la sig.ra Ranieri, rimasta oltretutto nel campo della pallavolo quale allenatrice di un sodalizio dello stesso comune di Città di Castello, non si fosse accorta per oltre un anno di non far



parte della compagine associativa della Starvolley che in questo anno aveva partecipato a svariati campionati, partecipato ed organizzato eventi riportati dalla stampa locale, iscritto tesserati e svolto tutte quelle attività che in un piccolo centro non potevano certamente passare inosservate.

A supporto della propria tesi difensiva depositava la documentazione sopra menzionate e chiedeva, pertanto, dichiararsi il non luogo a procedere nei propri confronti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che allo stato ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, manchi l'elemento fondamentale della inesistenza delle dimissioni della denunciante. Al contrario gli elementi forniti dalla difesa e consistenti nell'esito dei procedimenti penali e civili dinanzi al Tribunale ordinario nonché il comportamento concludente tenuto per un lungo periodo dalla denunciante come tesserata, darebbero prova del contrario.

Non è comunque compito del Tribunale federale accertare o dichiarare se un documento porti una firma apocrifa.

Nessuna prova esiste riguardo un punto centrale; in mancanza della prova decisiva sulla presunta natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte in calce alla lettera di dimissioni ed al verbale di assemblea della ASD Starvolley del 30/6/2020, tutti i tre capi dell'atto di deferimento appaiono sforniti dei necessari elementi probatori che ne possano supportare l'accoglimento con la conseguenza che nessuna sanzione può essere inflitta da questo Tribunale a carico del sodalizio incolpato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera il proscioglimento del sodalizio ASD STARVOLLEY CITTA' di CASTELLO in persona del suo legale rappresentante p.t.

Roma, 29 Novembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Dicembre 2023